



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

COMM.ATT.PRODUTT

ORDINANZA N. 190 del 11-10-2023

Oggetto: FIERA DEL BESTIAME - SAN MARTINO 2022. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE, ALLA SALUTE ED AL BENESSERE ANIMALE.

IL SINDACO

Premesso che il giorno 11 novembre 2023 si svolgerà l'annuale Fiera Franca di San Martino, durante la quale, nell'area dell'ex Foro Boario, si terrà la tradizionale Fiera del Bestiame;

Preso atto che è stato chiesto ed ottenuto, in data 04/10/2023 prot. n. 40559, il nulla osta per lo svolgimento della Fiera del bestiame da parte del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario di Igiene Urbana – dell'ULSS n.6 Euganea, condizionato al rispetto di determinate prescrizioni relative all'igiene, alla sanità ed al benessere animale durante la manifestazione (codice manifestazione (065PD19M));

Ritenuto opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, stabilire le condizioni che dovranno essere rispettate;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. del 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e smi;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 78;

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 272 del 6 febbraio 2007 e s.m.i.;

Visti l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 relativamente alle competenze del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

che la **FIERA DEL BESTIAME**, che si terrà durante la Fiera Franca di San Martino il giorno **11 novembre 2023**, nel rispetto delle disposizioni ULSS6, si svolga nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la manifestazione ha esclusivamente carattere espositivo/commerciale;
- tutti gli animali devono essere scortati da idonea certificazione di provenienza e, se previsto, identificati in modo idoneo;
- tutti gli **avicoli**, sia in entrata, sia in uscita, devono essere scortati dalla documentazione prevista (mod. 4, esiti degli accertamenti sanitari), le aziende di provenienza dovranno dare evidenza dell'applicazione delle misure di biosicurezza previste. Con riguardo all'esposizione di avicoli, il Decreto 30 maggio 2023 prevede quanto segue: "Misure

igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli.

a) Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 e dal manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, devono essere rispettate le seguenti misure:

i. sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato;

ii. le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

iii. l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo;

iv. la partecipazione a fiere e mercati e' consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari (**quindi non allevamenti familiari**) i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole;

- tutti gli **equidi** devono essere scortati da idonea certificazione di provenienza, identificati in modo idoneo e testati per AIE;
- i **bovini** devono provenire da territori/allevamenti ufficialmente indenni da Tbc, Brucellosi e Leucosi bovina;
- gli **ovi-caprini** devono provenire da territori/allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi;
- i **conigli** devono essere vaccinati per mixomatosi e MEV e accompagnati da attestazione dell'ASL competente;
- eventuali **cani e gatti** devono essere identificati, registrati in anagrafe canina regionale e accompagnati da certificato veterinario attestante:
 - o trattamenti per endo e ectoparassiti eseguiti da non meno di 24 ore e da non più di 5 giorni;
 - o per i **cani** vaccinazione in corso di validità per rabbia, cimurro, gastroenterite, epatite leptospirosi; per i **gatti** vaccinazione in corso di validità per rinotracheite, calicivirosi e panleopenia;
- tutti gli animali devono essere trasportati in modo idoneo, custoditi nel rispetto dell'igiene, sanità e benessere animale e accuditi da personale competente;
- al termine della manifestazione la zona interessata dalla manifestazione dovrà essere pulita e disinfettata, le deiezioni prodotte dovranno essere smaltite nel rispetto della normativa vigente;

VIETA

- la presenza di **suini**;
- nelle esposizioni di pollame la commercializzazione e lo scambio di volatili;
- ad Enti, Associazioni o privati l'esibizione di animali vivi di qualsiasi specie allo scopo di sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo; sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte di Associazioni protezionistiche presso la sede del Canile rifugio.
- la partecipazione alla manifestazione di soggetti non svezzati e di cuccioli di cane e gatto di età inferiore a 4 mesi;
- la messa in palio e la cessione in premio di animali di qualsiasi specie.

SI DÀ ATTO CHE

- qualora il numero di animali partecipanti risultasse superiore alle previsioni, con

conseguente rischio per la sicurezza e per il benessere degli animali, l'eccedenza sarà respinta;

- responsabile del rispetto delle prescrizioni emesse è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Piove di Sacco;
- l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL 267/2000, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 Euro con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Le spese saranno a carico del proprietario/detentore;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale ed, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- che alla presente ordinanza verrà data la massima diffusione.

Il Responsabile di Procedimento

Loncao Laura

Il SINDACO

F.to PIZZO LUCIA